REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE RIFERITA AL REGOLAMENTO (UE) 305/2011

È vietata la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, di questo documento senza l'autorizzazione di Kiwa Italia

Kiwa Cermet Italia S.p.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kiwa Italia Holding S.r.l.
Sede legale: Via Cadriano 23, 40057 - Granarolo dell'Emilia (BO) - Iscritta al Registro della Camera di Commercio di Bologna con il numero di iscrizione e C.F.03502820370, REA: BO-295316, P.IVA 00627711203 - Capitale Sociale: € 1.000.000,00 i.v.
Tel. +39.051.4593.111 - Fax +39.051.763.382 – it.info@kiwa.com – PEC: kiwa@pec.kiwaitalia.com - www.kiwa.it

INDICE

1. REQUISITI GENERALI
2. CERTIFICAZIONE INIZIALE
3. MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO
4. MODIFICHE DEL RAPPORTO DI PROVA E DELLA CERTIFICAZIONE
5. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE
6. PUBBLICITÀ
7. USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE E DELLA MARCATURA CE
8. RECLAMI E RICORSI
9. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
10. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO
11. TRASFERIMENTO DI CERTIFICAZIONI RILASCIATE DA ALTRI ORGANISMI

rev. n°	SINTESI DELLA MODIFICA	DATA
14	Inseriti riferimenti al Reg. (UE) n° 2024/3110 al § 1.4; inseriti chiarimenti al § 3.2 e al § 3.3; eliminato refuso al § 5; eliminato § 11; inserito § 1.6	2026-09-10
13	Eliminazione dei requisiti su uso dei marchi e inserimento in Regolamento specifico; modificata codifica Regolamento	2025-11-19

Verifica:
Responsabile Compliance Dott.ssa Laura Moro

Approvazione:
Direttore Compliance e Affari Legali Ing. Maria Anzilotta

1. REQUISITI GENERALI

1.1 Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento definisce la metodologia operativa che regola i rapporti tra Kiwa Cermet Italia S.p.A. (d'ora in avanti Kiwa o Kiwa Italia) e l'Azienda (d'ora in avanti anche "fabbricante") nell'erogazione dei servizi di Certificazione di prodotto in accordo ai requisiti del Regolamento (UE) 305/2011.

I requisiti espressi nel presente regolamento, fanno parte integrante del contratto stipulato con Kiwa (offerta economica, *Regolamento Kiwa per la Certificazione* e *Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia per lo svolgimento degli incarichi* - nel seguito *Termini e Condizioni Generali* per brevità). Tali requisiti, sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

Il presente regolamento si applica alle seguenti attività di certificazione: Conformità al Regolamento (UE) n° 305/2011, di tutti i prodotti da costruzione, con attestazione di conformità basato sul controllo di produzione in fabbrica FPC con "Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione" di tipo 2+ basato sul "Controllo della produzione di fabbrica FPC" (d'ora in avanti AVCP sistema 2+).

È espressamente esclusa, dall'oggetto del contratto qualunque forma di consulenza al Cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza delle valutazioni svolte.

Il presente regolamento è disponibile anche sul sito Kiwa (www.kiwa.com).

1.2 Principi Generali

Nella sua attività di certificazione, oltre quanto previsto nei *Termini e Condizioni Generali*, Kiwa applica i seguenti principi:

a) Le politiche, le strategie, le procedure non sono discriminatorie: l'accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Azienda che ne faccia richiesta in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d'appartenenza a particolari associazioni.

b) È totalmente imparziale e indipendente e assicura tale condizione mediante regole e controlli formalizzati, tra cui:

- Svolgimento delle attività di certificazione assegnato a personale non avente alcun interesse nell'Azienda oggetto di certificazione, tenuto a osservare le regole comportamentali e di indipendenza stabilite da Kiwa;
- Netta separazione tra il personale che esegue le attività di audit e quello che partecipa alla decisione di certificazione;
- Puntuale gestione dei reclami e ricorsi, così come definito nel § 8 del presente Regolamento;
- Kiwa, inoltre, non è direttamente interessata in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, manutenzione, messa in opera dei prodotti o materiali riguardanti la certificazione, né offre assistenza alla fase di progettazione e sviluppo del prodotto stesso, né dispone di strutture collegate che svolgono tali attività, in accordo a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia;
- Riservatezza: oltre quanto regolamentato nei *Termini e Condizioni Generali* e nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*, Kiwa provvede a far sottoscrivere a tutto il personale, compresi i propri Auditor, un impegno alla riservatezza, nonché un documento nel quale il personale si impegna a trattare qualsiasi dato di cui entra in possesso, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Privacy. Il vincolo di riservatezza viene meno di fronte all'obbligo di Kiwa di comunicare pubblicamente l'esistenza, la sospensione o la revoca del certificato di un'Organizzazione a fronte di obblighi di leggi e/o altre prescrizioni;
- Puntuale applicazione di regole e procedure formalizzate, in uso da parte di tutto il personale dei servizi di certificazione e consultazione periodica con appropriate Parti Interessate alla certificazione;
- Notifiche e autorizzazioni: Kiwa si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca della autorizzazione ministeriale; in tali casi Kiwa non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione o revoca di tale autorizzazione; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con Kiwa, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

1.3 Definizioni

Certificazione di prodotto

In questo Regolamento il termine "certificazione" sta ad indicare tutte le attività di "valutazione e verifica della costanza della prestazione" eseguite da Kiwa sulla base delle quali si certifica che un prodotto da costruzione, immesso sul mercato dal fabbricante con il proprio nome commerciale, è sottoposto al controllo della conformità sulla base della "Determinazione del prodotto tipo" (prove di tipo o calcoli di tipo del prodotto) o al controllo della produzione in fabbrica (Factory Production Control -FPC) e/o alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ai requisiti delle Norme Tecniche applicabili.

1.4 Riferimenti

Regolamento (UE) n° 305/2011

Regolamento (UE) n° 2024/3110

Regolamento delegato (UE) 568/2014

Regolamento delegato (UE) 574/2014

Linee guida della Commissione UE sulle Direttive del "Nuovo approccio"

Linee guida della Commissione UE (Guidance Paper A/M) inerenti il CPD/CPR

Decreti Interministeriali inerenti l'applicazione del Regolamento (UE) 305/2011

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106. "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE"

Circolare Interministeriale n. 3 del 09/06/2011

Linee guida e documenti emessi dal GNB-CPR (Co-ordination of the group of the Notified Bodies for the construction products Regulation (UE) 305/2011) applicabili ai prodotti di pertinenza.

1.5 Obblighi del Fabbricante

Il fabbricante:

- Non deve aver richiesto la certificazione ad altro Organismo Notificato relativa ai prodotti in oggetto;
- Deve garantire che non sussista contemporaneamente più di un certificato rilasciato da Organismi Notificati differenti relativo agli stessi prodotti;
- Si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 305/2011 e le specifiche norme applicabili al prodotto per il quale viene richiesta la certificazione, oltre alle successive modifiche ed integrazioni; in particolare il fabbricante deve assicurare che siano poste in essere procedure per garantire che la produzione in serie, dei prodotti oggetto di certificazione conservi la prestazione dichiarata, anche attraverso prove a campione (art. 11);
- Deve possedere un sistema di gestione della qualità documentato, conforme alle specifiche esigenze per soddisfare i requisiti per il controllo di produzione in fabbrica FPC;
- Deve segnalare a Kiwa ogni modifica apportata al processo di produzione, allo stesso sistema di controllo di produzione di fabbrica o al luogo di produzione;
- Deve essere responsabile dell'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. In assenza di disposizioni cogenti, il fabbricante si impegna a fornire a Kiwa un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale Kiwa e i DPI necessari per lo svolgimento dell'incarico, informando il personale di Kiwa sul loro corretto utilizzo. A tal proposito, l'Organizzazione cliente dovrà fornire al personale incaricato da Kiwa la documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro (D.V.R., piano sicurezza, procedure, ecc.), limitatamente alle voci di interesse specifico. Allorché per tali omissioni, si verificassero infortuni o venissero contratte malattie, nessun addebito potrà essere mosso per alcuna ragione a Kiwa;
- accettare le condizioni previste dal presente Regolamento;

- autorizzare l'accesso ai locali, stabilimenti, alle aree e alle informazioni necessarie per svolgere le attività di valutazione della conformità;
- accettare, senza costi aggiuntivi, l'eventuale presenza di Valutatori dell'ente di accreditamento/controllo, in veste di osservatori, che saranno notificati da Kiwa Italia con chiara illustrazione di ruoli. Tale presenza ha lo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Kiwa Italia siano conformi ai requisiti per l'accreditamento;

designare un proprio Rappresentante come interlocutore principale del Gruppo di Audit e far svolgere a eventuali consulenti presenti durante l'Audit il ruolo di osservatori.

1.6 Protezione dei dati personali e obblighi dell'Organizzazione Cliente

Le attività per il rilascio/estensione, sorveglianza e rinnovo della certificazione non richiedono, di norma, l'accesso a dati personali in chiaro, se non nella misura strettamente necessaria a consentire l'esecuzione del contratto.

Kiwa Italia tratterà i dati personali messi a disposizione dall'Organizzazione Cliente in qualità di titolare autonomo del trattamento, per le finalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali resa disponibile all'Organizzazione Cliente.

L'Organizzazione Cliente resta, in ogni caso, responsabile della liceità, correttezza e conformità dei trattamenti effettuati nell'ambito delle proprie attività, inclusi quelle oggetto di verifica ai fini della certificazione.

L'Organizzazione Cliente si impegna, in particolare, a:

- garantire adeguata informazione ai propri dipendenti, collaboratori e, ove applicabile, a terzi interessati, in merito alle attività di audit e alla eventuale consultazione dei dati personali nell'ambito delle attività di certificazione, mettendo a disposizione l'informativa sul trattamento dei dati personali di Kiwa Italia, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;
- limitare la comunicazione di dati personali ai soli casi necessari rispetto alle finalità di valutazione della conformità, privilegiando, ove possibile, evidenze che non comportino il trattamento di dati personali;
- oscurare, anonimizzare o pseudonimizzare, i dati personali non pertinenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) quali i dati relativi alla salute, all'appartenenza sindacale o alle convinzioni religiose del personale, dei collaboratori o di terzi, nonché i dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 GDPR;
- garantire che i dati personali eventualmente comunicati a Kiwa Italia siano raccolti e trattati in modo lecito, corretto e conforme alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Qualora, in relazione a specifici requisiti dello schema di certificazione o a obblighi normativi applicabili, si renda necessario consentire, comunque, la consultazione di evidenze contenenti dati personali particolari o giudiziari, l'Organizzazione Cliente garantisce che tale accesso avvenga nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, sia limitato allo stretto necessario e avvenga, ove possibile, in modalità controllata, preferibilmente in loco e senza possibilità di duplicazione o acquisizione dei dati da parte del Gruppo di Audit.

Resta inteso che Kiwa Italia non richiede, né è tenuta a trattare, dati personali eccedenti rispetto alle finalità della certificazione e non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale trasmissione indebita o non conforme di dati personali da parte dell'Organizzazione Cliente in violazione dei principi di liceità, minimizzazione e pertinenza del trattamento.

2. CERTIFICAZIONE INIZIALE

2.1 Domanda di certificazione

L'Azienda che intende richiedere una certificazione invia una richiesta di quotazione a Kiwa.

Kiwa, dopo aver raccolto le informazioni necessarie, elabora un'offerta dettagliando la procedura, i costi e la invia all'Azienda allegando i documenti contrattuali di riferimento, tra cui il presente Regolamento.

Nel caso di AVCP sistema 2+ se le condizioni contrattuali non sono già previste in offerta, Kiwa redige il contratto per lo svolgimento della sorveglianza iniziale e periodica presso il fabbricante. Il contratto o l'offerta riportano tutte le condizioni contrattuali, per regolare i rapporti tra Kiwa e il fabbricante, nonché l'elenco dei prodotti sotto sorveglianza.

2.2 Pianificazione delle attività di certificazione

Kiwa concorda con l'Azienda la data dell'audit iniziale di certificazione.

La certificazione, in accordo con il AVCP sistema 2+, prevede a carico del fabbricante l'effettuazione della "Determinazione del prodotto tipo" ed il "Controllo di produzione in fabbrica (FPC)". Resta a carico di Kiwa la certificazione del "Controllo di produzione della fabbrica FPC" sulla base di una ispezione iniziale (iFPC) ed il mantenimento della certificazione sulla base di una sorveglianza periodica (FPC). Qualora, su valutazione di Kiwa, nel corso dello svolgimento dell'attività di valutazione della conformità dovessero rendersi necessarie valutazioni aggiuntive, queste saranno quotate separatamente all'insorgere della necessità.

L'Azienda è tenuta a fornire completa collaborazione al Gruppo di ispettori (auditors) rendendo loro disponibile la documentazione necessaria.

2.3 Audit presso il fabbricante

2.3.1 Requisiti Generali

Il fabbricante deve definire, documentare e mantenere un sistema permanente di FPC e identificare le aree di responsabilità per assicurare che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle caratteristiche di prestazioni dichiarate. Il sistema di FPC deve includere procedure, ispezioni regolari, prove e/o valutazioni. Il fabbricate deve effettuare delle prove FPC per monitorare la conformità del prodotto.

2.3.2 Svolgimento dell'Audit

La valutazione della conformità ai requisiti dello schema di riferimento viene svolta sulla base delle liste di riscontro "*check list per l'ispezione iniziale in fabbrica ed il controllo della produzione in fabbrica*", elaborate sulla base delle indicazioni date dal GNB-CPR, che riportano e definiscono gli elementi da verificare.

In particolare, i principali aspetti da esaminare, per la verifica di conformità del controllo di produzione in fabbrica FPC sono:

- eventuale applicazione di un sistema di gestione per la qualità;
- strumenti di misura e metodo di taratura (interno o esterno);
- idoneità dei macchinari utilizzati per la produzione e relativa manutenzione;
- idonea competenza del personale utilizzato nel ciclo produttivo e nel controllo finale del prodotto;
- valutazione del controllo materie prime o componenti acquistati;
- valutazione del controllo del processo di produzione (controllo del semi-lavorato e dei parametri di processo);
- controlli sui prodotti finiti al fine di accertare che gli stessi rispettino i requisiti tecnici di prodotto e/o di fabbricazione;
- esame procedure interne per la gestione delle Non Conformità e/o degli scarti (eventuali azioni correttive e reclami);
- esame procedure interne per trasporto, stoccaggio e imballo dei prodotti finiti.

Per ognuno di questi elementi, l'azienda deve registrare dandone evidenza:

- il tipo di controllo;
- il metodo di controllo usato;
- la frequenza del controllo e le regole di variazione;
- la copertura esaustiva delle caratteristiche essenziali richieste;
- la corretta attribuzione delle classi e dei livelli di soglia per ciascuna caratteristica essenziale richiesta;
- il metodo in cui vengono registrati e conservati i risultati del controllo.

L'Azienda deve presentare tutti i prodotti e le informazioni rilevanti ai fini di un'attenta e valida valutazione da parte di Kiwa.

Ai fini della valutazione della conformità, in sede di audit sarà effettuato un campionamento di prodotti da verificare secondo una logica di "famiglia di prodotto" che sarà individuata secondo i seguenti criteri:

- Mandato M120: stessa norma di certificazione di prodotto;
- Mandato M105: stessa norma di certificazione di prodotto;
- Mandato M100: stessa norma di certificazione di prodotto e stessa destinazione d'uso nell'opera e stesso mix design e stesso tipo di armatura;
- Mandato M116: norma di certificazione di prodotto e stesso mix design e stesso design per i requisiti di ritenzione del calore;
- Mandato M124: norma di certificazione di prodotto e stessa destinazione d'uso nella struttura stradale e stesso mix design della miscela bituminosa e stesso processo di produzione;
- Mandato M125: stessa natura e provenienza d'origine o aggregati naturali della stessa cava o aggregati riciclati realizzati con rifiuti identificati con un codice CER prevalente o aggregati industriali identificati con un codice CER prevalente.

L'Azienda deve sempre tenere disponibili, per ogni eventuale riscontro, i rapporti tecnici inerenti le prove e/o i calcoli di tipo al fine di poter verificare la rispondenza dei test effettuati con i prodotti da certificare.

Il Responsabile del Gruppo di Audit Kiwa redige il "*Factory Production Control Report",* consegna gli originali degli eventuali rapporti di non conformità alla Direzione dell'Azienda, avendo cura di raccoglierne la firma per le parti di competenza, trattenendo per sé una copia.

2.4 Correzioni e Azioni correttive (AC)

Le correzioni e le azioni correttive, necessarie a eliminare le non conformità emerse, devono essere definite dall'Azienda e comunicate a Kiwa entro 20 giorni lavorativi dall'audit, compilando ogni singolo rapporto di non conformità, nella parte di competenza indicando modalità, tempi e responsabilità dell'attuazione.

Ogni modulo che lo prevede dovrà essere firmato dal Rappresentante dell'Azienda.

Il Resp. del Gruppo di Audit (RGA) valuta le correzioni e azioni correttive proposte per accettazione, nel caso si evidenzino commenti o necessità di chiarimenti ne dà comunicazione in forma scritta all'Azienda.

L'esito positivo o negativo della valutazione viene annotato sul rapporto di non conformità nella parte di competenza e approvato dal RGA.

L'effettiva attuazione delle correzioni e delle AC e la chiusura delle NC verrà valutata dal RGA nel successivo audit di sorveglianza; nel caso di NC maggiori la valutazione avverrà tramite un audit addizionale.

Il trattamento delle osservazioni/elementi di miglioramento verrà valutato in campo, in occasione del successivo audit di sorveglianza.

2.5 Classificazione delle Non Conformità (NC)

Ogni Non Conformità riscontrata nel corso degli audit FPC è classificata come segue:

Non conformità maggiore: non conformità che pregiudica l'efficacia o la sicurezza del prodotto e può riguardare:

- deviazione o assenza totale di conformità rispetto ad un requisito specificato, riscontrata sulla base di evidenze oggettive;
- mancato adempimento di requisiti di legge applicabili al prodotto oggetto di certificazione.

Non conformità minore: mancato soddisfacimento dei requisiti di norma, non rientrante nella casistica delle non conformità maggiori sopra descritte, o parziale mancato rispetto di uno o più requisiti del contratto stipulato con Kiwa.

Più non conformità minori, inerenti a uno stesso requisito della Norma, in funzione dei contenuti e del risultato generale dell'audit possono comportare l'emissione una NC maggiore.

Non conformità minori non risolte e/o non prese in carico dall'Organizzazione possono comportare l'emissione di NC maggiore.

Elemento di Miglioramento (o Osservazione): situazione rilevata nel corso dell'Audit che può fornire spunti per un miglioramento del prodotto oggetto di certificazione.

2.6 Decisione di certificazione

Kiwa esamina la documentazione di audit prodotta dal RGA e, in caso di esito positivo, autorizza l'emissione del Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica FPC.

Se la decisione finale del Kiwa differisce da quanto proposto dal RGA, le motivazioni sono comunicate per iscritto all'Azienda.

Per i prodotti certificati riferiti al Regolamento (UE) 305/2011, a seguito di esito positivo della delibera di certificazione, l'azienda riceve la certificazione e può applicare la marcatura CE associata al numero 0476, che identifica Kiwa quale Organismo Notificato.

2.7 Certificato del controllo di produzione di fabbrica (FPC)

Il certificato del controllo di produzione in fabbrica (FPC) viene redatto sulla base della circolare del Ministero degli Interni 9 giugno 2011 n° 3 "*istruzioni operative agli organismi abilitati ai sensi del Decreto 9 maggio 2003, n° 156*" nonché delle indicazioni del GNB-CPR.

Il certificato del controllo di produzione in fabbrica (FPC) ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica norma tecnica di riferimento le condizioni di produzione in fabbrica, o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

È possibile la riproduzione (anche a colori) dei certificati di conformità rilasciati da Kiwa Italia, purché riproducano integralmente l'originale, non è consentita la riproduzione parziale.

3. MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO

3.1 Requisiti Generali

Per verificare il mantenimento della conformità del controllo della produzione in fabbrica FPC da parte del fabbricante, Kiwa deve condurre gli audit di sorveglianza periodica con riferimento al Regolamento (UE) n° 305/2011. Gli audit sono condotti con periodicità almeno annuale. Periodicità differenti devono essere motivate e approvate da Kiwa.

3.2 Audit di sorveglianza e audit senza preavviso

L'audit di sorveglianza comprende l'audit presso l'Azienda con le stesse modalità definite al § 2.3.2 *[testo eliminato]*.

Qualora ritenuto necessario, Kiwa Italia può svolgere gli audit di sorveglianza presso l'Azienda senza preavviso.

Gli audit senza preavviso sono strutturati come i normali audit programmati (saranno valutati tutti gli aspetti) e con modalità operative analoghe a quelle degli audit programmati fatta salva la mancanza di comunicazione al cliente delle date previste per l'audit.

Gli audit senza preavviso possono essere aggiunti agli audit di sorveglianza e in tal caso sono assimilabili per caratteristiche e peculiarità alle verifiche suppletive, sono cioè audit non previsti dalla programmazione standard i cui contenuti vengono definiti di volta in volta in funzione della ragione che ne ha generato la necessità di effettuazione.

3.3 Conferma di Certificazione

Kiwa esamina la documentazione dell'audit di sorveglianza e, nel caso di esito positivo, viene confermata la validità della certificazione.

Per le NC maggiori l'Azienda deve attivare tempestivamente delle azioni, approvate dal Responsabile del Gruppo di Audit che dovranno essere implementate entro un tempo massimo di 2 mesi, prima di immettere nuovamente sul mercato dei prodotti oggetto del rilievo, prevedendo un eventuale richiamo di quelli già distribuiti. Nel caso di NC maggiori che comportano un rischio per il prodotto finale, Kiwa può procedere con la sospensione del certificato fino alla completa risoluzione, con esito positivo, delle stesse.

Eventuali richieste di proroga motivate per i tempi di implementazione dovranno essere approvate da Kiwa.

Per le NC minori l'azione correttiva e i tempi di attuazione proposti dall'Azienda, devono essere inviati a Kiwa entro 20 giorni lavorativi dall'audit e devono essere approvati dal Responsabile del Gruppo di Audit.

3.4 Audit straordinari

Kiwa si riserva il diritto, di effettuare audit straordinari relativi al prodotto certificato, per le motivazioni indicate nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione,* per richieste emerse in fase di rilascio del certificato o in seguito a reclami motivati, notifiche di provvedimenti legali circa la sicurezza o legalità del prodotto, ecc.).

Tali Audit non sostituiscono e non modificano l'iter e le frequenze degli Audit di sorveglianza periodica.

I costi delle suddette attività di audit sono a carico dell'Azienda.

4. MODIFICHE DEL RAPPORTO E DELLA CERTIFICAZIONE

4.1 Estensione e/o modifiche della certificazione

Qualora l'Azienda cliente chieda un'estensione e/o modifica che possa comportare una variazione ai contenuti del certificato in essere, o al sistema FPC, Kiwa emetterà una nuova offerta.

A seconda della estensione/modifica richiesta, Kiwa potrà effettuare un'ulteriore visita ispettiva o, nel caso di procedure di realizzazione del prodotto invariate (rispetto a quanto già verificato in sede di FPC), procedere ad un aggiornamento di tipo amministrativo.

4.2 Estensione della certificazione ad una azienda terza

Qualora il fabbricante (azienda "a") dovesse fornire i propri prodotti certificati ad una azienda terza (azienda "b"), con lo scopo di immettere nel mercato tali prodotti con il nome dell'azienda "b", quest'ultima azienda potrà richiedere la certificazione a proprio nome seguendo l'iter di cui ai paragrafi precedenti.

Ai fini della certificazione, nel caso in cui tutto il processo produttivo fosse svolto presso l'azienda "a", senza che il prodotto certificato subisca modifiche e/o alterazioni, si potranno utilizzare (con l'assenso delle parti espresso in forma scritta) la documentazione tecnica e i report delle visite ispettive effettuate presso l'azienda "a".

Tuttavia, si specifica che:

- nel caso in cui l'azienda "b" abbia un magazzino in cui sono stoccati prodotti provenienti dall'azienda "a", Kiwa effettuerà sempre, sia in verifica iniziale sia nelle sorveglianze successive, una verifica in campo presso l'azienda "b". Fanno eccezione casi puntuali, valutati singolarmente di volta in volta dal Responsabile di schema in forma documentata, in cui è oggettivamente ed univocamente determinabile che il trasferimento del prodotto, e/o ogni suo qualsiasi successivo imballaggio e stoccaggio nel magazzino dell'azienda "b" non possa in alcun modo influenzare la conformità del prodotto stesso alla dichiarazione di prestazione; in tali casi Kiwa potrà effettuare delle valutazioni di tipo documentale (sia in verifica iniziale sia nelle sorveglianze successive);
- nel caso in cui l'azienda "b" NON abbia un magazzino e le spedizioni ai clienti vengano effettuate direttamente dall'azienda "a", Kiwa potrà, se ritenuto opportuno, effettuare una verifica in campo presso l'azienda "b", sia in verifica iniziale sia nelle sorveglianze successive o valutare se sia sufficiente un esame documentale, in tale ultimo caso il certificato sarà emesso all'azienda "b" sulla base di un esame documentale.

Resta inteso che i rapporti tra "a" e "b" devono essere regolati attraverso la stipula di un apposito contratto, di cui Kiwa prenderà visione ai fini della certificazione.

5. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La Certificazione può essere sospesa, revocata o ridotta per le motivazioni indicate nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione* o su richiesta del cliente.

Kiwa si riserva il diritto di valutare sulla base delle motivazioni che hanno portato alla sospensione/revoca/riduzione la possibilità di richiedere al fabbricante il richiamo dei prodotti già immessi sul mercato (compresi quelli giacenti in magazzino).

[testo rimosso]

Salvo casi eccezionali (stabiliti comunque da Kiwa o dall'Autorità Competente) il periodo di sospensione non può durare oltre 6 mesi, in caso contrario si procede alla revoca della certificazione.

La comunicazione inerente viene inviata al fabbricante con lettera raccomandata A/R o posta certificata, comprende la motivazione, la durata e le condizioni alle quali il provvedimento può essere revocato, nonché le limitazioni all'uso del certificato.

Durante il periodo di sospensione il cliente perde il diritto di apporre la marcatura CE e dell'utilizzo del Marchio di Certificazione di Kiwa (ove previsti) e perde il diritto di utilizzare o pubblicizzare con qualsiasi mezzo il certificato. Le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di valutazione della conformità), saranno stabilite da Kiwa in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione.

Qualora il cliente non metta in atto le azioni indicate da Kiwa per il ripristino della certificazione sospesa, la certificazione sarà revocata ovvero, nei casi possibili, ne sarà ridotto il campo di applicazione.

La riduzione della certificazione comporta l'emissione di un nuovo certificato, indicante la tipologia di prodotto per cui la certificazione è rimasta valida, e il ritiro del vecchio certificato.

La revoca della certificazione comporta la risoluzione automatica ex art. 1456 c.c. del contratto a cui si applica il presente regolamento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ogni danno subito da Kiwa.

A seguito di revoca della certificazione, il fabbricante (o mandatario) perde il diritto di utilizzo della marcatura CE, del certificato e del Marchio di Certificazione Kiwa (ove previsto); l'Azienda potrà nuovamente attivare l'iter di certificazione, presentando una nuova domanda.

Nel caso di sospensione o revoca per motivi tecnici Kiwa provvederà ad informare della decisione le Autorità competenti, gli Organismi Notificati di pertinenza e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta.

6. PUBBLICITÀ

L'Azienda, una volta ottenuto il rapporto di prova o il certificato di conformità, ha il diritto di rendere pubblica la notizia per i prodotti coperti dalla certificazione. In ogni caso l'Azienda deve porre attenzione affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non vi siano riferimenti ingannevoli ai prodotti oggetto della certificazione.

7. USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE E DELLA MARCATURA CE

7.1 Uso Marchio di certificazione e della marcatura CE

Il fabbricante può scegliere se utilizzare o meno il marchio di certificazione concesso in uso da Kiwa Italia.

Nell'utilizzo del marchio di certificazione il fabbricante deve soddisfare tutte le regole applicabili indicate nel *"Regolamento Kiwa per la Certificazione"* e nel *Regolamento per l'uso del marchio* a cui si rimanda (www.kiwa.it).

L'uso della Marcatura CE è regolamentato dal Regolamento (UE) 305/2011 agli Articoli 8 e 9.

7.2 Uso scorretto della certificazione, del certificato e della Marcatura CE

Oltre quanto indicato nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione* valgono le regole indicate di seguito.

É considerato scorretto l'uso della certificazione o del certificato, quando può indurre in errore il mercato sulla natura, la qualità e le modalità di utilizzo dei prodotti oggetto di certificazione.

É scorretto l'uso della marcatura CE quando questa venga applicata su prodotti:

- con domanda di certificazione non ancora presentata o con domanda di certificazione rifiutata;
- non conformi all'oggetto riportato nei certificati;
- per i quali il fabbricante (o mandatario) non abbia attuato modifiche richieste da parte di Kiwa.

Nel caso venga riscontrato un uso scorretto della certificazione, del certificato, della marcatura CE, Kiwa può revocare al fabbricante (o mandatario) il diritto di apporre la marcatura CE e di utilizzare la certificazione, dandone comunicazione all'Autorità Competente.

Nei casi più gravi (es. marcatura indebita) Kiwa informa anche la Procura della Repubblica.

8. RECLAMI E RICORSI

8.1 Reclami

Chiunque intenda presentare un reclamo documentato a Kiwa, avente per oggetto attività rientranti nello scopo di certificazione può inviarlo ai seguenti indirizzi mail: info@kiwa.it e kiwa@pec.kiwaitalia.com oppure all'indirizzo Kiwa Cermet Italia Via Cadriano 23, 40057 Granarolo dell'Emilia (BO).

Kiwa provvede a registrare i reclami, analizzarli ed informare la parte reclamante in merito alle azioni intraprese, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

I reclami vengono gestiti da personale non coinvolto nelle attività oggetto dei reclami stessi.

Kiwa stabilirà con la parte reclamante se e in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

8.2 Ricorsi

Qualora un'Organizzazione cliente intenda opporsi ad una decisione di Kiwa Italia può presentare ricorso per iscritto.

Il ricorrente deve motivare le ragioni del suo ricorso e, nel caso in cui tale ricorso sia riferito ad una decisione di Kiwa (es. verbalizzazione di Non Conformità maggiore), esso va presentato a Kiwa entro un termine di 10 gg. di calendario dalla data di comunicazione della decisione.

I ricorsi vengono gestiti da personale non coinvolto nelle attività oggetto dei ricorsi stessi.

Kiwa fornirà al ricorrente risposta scritta e notificherà le eventuali azioni da intraprendere entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del ricorso.

La presentazione di un ricorso non sospende la vigenza dell'atto contro cui è presentato.

9. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Kiwa può recedere liberamente dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'Organizzazione cliente con un preavviso di sei mesi rispetto alla data di efficacia del recesso. Il recesso da parte di Kiwa comporta la revoca della certificazione emessa. L'Organizzazione è comunque tenuta a corrispondere a Kiwa gli importi dovuti per le prestazioni ricevute durante il periodo di preavviso, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

In caso l'Organizzazione voglia recedere dal contratto, il recesso unilaterale durante il periodo di validità della Certificazione, prevede il rispetto dei tempi di preavviso previsti nei *Termini e Condizioni Generali* e nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*.

In particolare, per preavviso inferiore a tre mesi rispetto all'Audit scadenziato e superiori alle due settimane, il Cliente dovrà provvedere al pagamento del 50% dell'importo relativo alla quota prevista per la successiva attività prevista da contratto. Per periodi di preavviso inferiori alle due settimane vale quanto indicato nei *Termini e Condizioni Generali*.

In caso di chiusura del contratto, Kiwa provvederà ad emettere fattura, in relazione alle spese di chiusura della pratica di certificazione, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

A seguito al recesso, il fabbricante (o mandatario) perde il diritto di utilizzo della marcatura CE, del certificato e del Marchio di Certificazione Kiwa (ove previsto); l'Azienda potrà nuovamente attivare l'iter di certificazione, presentando una nuova domanda.

Se la data di recesso ricade in un periodo superiore a 3 mesi dalla data dell'ultima verifica ispettiva dovrà essere effettuata, entro tale data, una verifica di sorveglianza straordinaria ai fini di verificare la permanenza dei requisiti di conformità del sistema.

In ogni caso, il diritto di recesso potrà essere esercitato solo a chiusura positiva di tutte le NC rilevate nell'ultima verifica ispettiva.

10. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

Kiwa si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento. Le eventuali nuove clausole/variazioni effettuate, saranno efficaci dal momento in cui saranno comunicate al cliente per iscritto.

L'Organizzazione, che non intenda accettare le variazioni, può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o posta certificata entro 30 giorni solari, a pena di decadenza, dal giorno successivo alla comunicazione a Kiwa.

Il recesso avrà efficacia dall'ultimo giorno lavorativo del mese di ricevimento della comunicazione da parte del cliente.

[testo rimosso]